

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV  
N. 13

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

### TRIPODI GIROLAMO

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595 E 81 DEL CODICE PENALE E ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1948, N. 47 (DIFFAMAZIONE CONTINUATA A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GONELLA)

il 3 luglio 1972

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei deputati*

Roma

Roma, 1° luglio 1972

Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Tripodi Girolamo per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Reggio Calabria con gli atti del procedimento (fascicolo n. 1569/71 della Procura di Reggio Calabria).

*Il Ministro*  
GONELLA

*All'onorevole Presidente  
della Camera dei deputati*

Roma

Reggio Calabria, 13 giugno 1972

Il giorno 31 maggio 1971, il professor Antonino Lupoi, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IACP di Reggio Calabria,

presentava e ratificava, in questo ufficio di Procura, querela a carico degli onorevoli Adolfo Fiumanò e Girolamo Tripodi, nonché a carico del direttore del quotidiano *l'Unità*.

Con la suddetta querela, il professor Antonino Lupoi chiedeva la punizione degli onorevoli Fiumanò e Tripodi i quali, mediante una interrogazione presentata ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia e diffusa, in migliaia di esemplari, a cittadini vari, professionisti ed ordini professionali, e riportata in un manifesto affisso sui muri della città di Reggio Calabria, lo avevano incolpato di gravi e specifiche irregolarità commesse nella gestione dell'amministrazione dell'IACP di Reggio Calabria. Chiedeva, altresì, la punizione del direttore responsabile del quotidiano *l'Unità* perché quest'ultimo aveva riprodotto sul detto quotidiano il testo dell'interrogazione accompagnandolo con un commento offensivo.

Veniva, pertanto iniziato procedimento penale a carico degli onorevoli Adolfo Fiumanò e Girolamo Tripodi, nonché del direttore de *l'Unità* per:

reato di cui agli articoli 110-81-595 del codice penale e 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere i primi due (Fiumanò e Tripodi) offeso la reputazione del professor An-

tonino Lupoi, Presidente del consiglio di amministrazione dell'IACP di Reggio Calabria, presentando ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia una interrogazione per conoscere se rispondeva a verità che il detto professor Lupoi, nell'amministrazione dell'IACP, si fosse reso responsabile di gravi irregolarità che venivano specificatamente indicate e se, nel caso in cui esse fossero vere, data l'estrema gravità, i Ministri interessati non ritenessero davvero necessario ed urgente predisporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'IACP e la trasmissione degli atti delle indagini alla Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza; per avere, successivamente, posto in circolazione, in migliaia di esemplari, facendola pervenire anche a mezzo del servizio postale, ad ordini professionali, professionisti e cittadini vari il testo di detta interrogazione; e per avere, ancora dato pubblicità alla detta interrogazione mediante la affissione di un manifesto murale in Reggio Calabria, nel quale veniva riprodotto il testo

della interrogazione a firma « Gruppo parlamentare locale del PCI », con apprezzamenti lesivi della reputazione della parte lesa; e per avere il terzo, quale direttore del quotidiano *l'Unità* riprodotto il testo della sopradetta interrogazione con commento offensivo della reputazione del professor Lupoi. Con l'aggravante di avere commesso il fatto consistente nell'attribuzione di accuse determinate con il mezzo della stampa.

In Roma e Reggio Calabria il 21 aprile 1971 e successivamente l'11 e 22 maggio 1971.

Poiché, in atto, l'onorevole Girolamo Tripodi è deputato al Parlamento, ai sensi degli articoli 15 del codice di procedura penale e 68 della Costituzione della Repubblica italiana, si trasmettono gli atti all'E.V. per lo inoltrare all'onorevole Ministero di grazia e giustizia.

Con ossequio.

*Il Procuratore della Repubblica*

CARLO BELLINIA